



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Prot. Uscita del 29/07/2016

Numero: **0013004**

Classifica:



A tutti gli Uffici marittimi  
LL.SS.

**Per il tramite del Reparto pesca  
marittima**

E, p.c. Alle Associazioni nazionali  
di categoria

Alle Organizzazioni sindacali di  
settore

**Oggetto:** Decreto 25 gennaio 2016 recante misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.

Con riferimento ai numerosi quesiti relativi al provvedimento in oggetto, pervenuti alla scrivente Direzione generale si rappresenta quanto segue.

1. In via preliminare occorre precisare che il decreto in oggetto intende disciplinare la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, pertanto deve intendersi applicabile anche agli attrezzi "reti a circuizione senza chiusura" (LA) e "reti da traino pelagico a divergenti" (OTM) che, seppur non esplicitamente richiamati all'art. 3 comma 1, rientrano comunque nei "...sistemi «circuizione» e/o «volante».." citati nell'articolo in parola.
2. Inoltre, in merito a quanto previsto all'art. 3 comma 2, si precisa che, qualora le 140 giornate di pesca nelle GSA indicate sono già state raggiunte in un solo anno solare del quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015, anziché in due consecutivi come indicato, l'istanza può ritenersi ammissibile, fermo restando la sussistenza anche degli altri requisiti previsti.
3. Per quanto concerne la dichiarazione che l'interessato deve sottoscrivere, con il quale si impegna "*.. ad utilizzare il solo sistema «volante» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti quelli autorizzati in licenza;*" - art. 3, comma 3 - si evidenzia che l'impegno si concretizza solo al momento dell'eventuale inserimento dell'unità nella lista delle barche autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;
4. Per quanto concerne il rinnovo dell'autorizzazione, l'art. 4, comma 2, stabilisce che l'interessato dovrà presentare la richiesta entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione, dimostrando di aver pescato per almeno 70 giorni nelle GSA 17 e/o 18. Tuttavia, se tale requisito al momento della presentazione dell'istanza

non fosse ancora stato conseguito, ma l'interessato ritiene di poterlo raggiungere nei 60 giorni rimanenti di validità dell'autorizzazione, sarà sufficiente che si riservi di presentare, alla scadenza della autorizzazione stessa, idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle giornate di pesca mancanti.

5. In merito a quanto previsto all'art. 4, comma 3, si precisa che il divieto di esercizio della pesca con attrezzi diversi da quelli indicati, deve ritenersi operante esclusivamente nelle GSA 17 e/o 18.
6. Per quanto concerne la richiesta di sostituzione dell'imbarcazione originariamente iscritta nell'elenco, di cui all'art. 5 comma 2, ferma restando la valutazione delle motivazioni da parte della Scrivente, la stessa potrà avvenire esclusivamente con unità già munite di licenza di pesca abilitante allo stesso sistema/attrezzo di pesca.
7. Non da ultimo, in merito a quanto stabilito all'art. 2, comma 1, il limite delle 20 giornate di pesca mensili è da intendersi non superabile per le unità che operano nelle GSA 17 e 18 in ossequio a quanto disposto dalla Raccomandazione GFCM/38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), mentre nelle altre GSA, tale limite è da intendersi come valore medio mensile. In questo ultimo caso, eventuali giornate di pesca eccedenti le 20 mensili, dovranno corrispondere ad analoghe giornate di fermo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016. Quanto sopra, fermo restando il numero massimo annuale di 180 giornate di pesca.

Infine, si rappresenta che ogni ulteriore ed eventuale caso, raffigurabile come "causa di forza maggiore", determinante il mancato conseguimento dei requisiti previsti dal decreto in oggetto, sarà all'occorrenza valutato dalla Scrivente.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

